

6. INDAGINI, VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI NEI SETTORI REGOLATI

Secondo quanto stabilisce la legge istitutiva, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve non soltanto regolare i settori dell'energia elettrica e del gas, ma anche vigilare e controllare sia le reali condizioni di svolgimento dei servizi, sia il rispetto di prescrizioni e delibere, nonché erogare eventuali sanzioni nel caso in cui gli esiti dei controlli evidenzino comportamenti in violazione delle norme. Per assolvere la sua funzione di vigilanza e controllo l'Autorità è dotata dei poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione; può inoltre determinare casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori. Tramite tali attività e l'analisi della relativa casistica, l'Autorità si propone anche di integrare la normativa vigente al fine di migliorare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche concernenti l'erogazione dei servizi in entrambi i settori.

Con l'obiettivo di ottimizzare e rafforzare il lavoro di monitoraggio, che è alla base della funzione di vigilanza e controllo, nell'ottobre 2004, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Autorità (si veda il Capitolo 8) è stata istituita la Direzione vigilanza e controllo.

I paragrafi che seguono offrono una panoramica delle attività svolte dall'Autorità nel periodo di riferimento; in particolare si dà conto di indagini e istruttorie conoscitive, nonché di istruttorie formali, avviate e/o concluse, dei controlli tecnici e delle ispezioni eseguiti. L'ultimo paragrafo consente infine di verificare l'applicazione della leva sanzionatoria, prevista dalla legge istitutiva, in caso di violazione di propri provvedimenti o di altre norme.

ISTRUTTORIE E INDAGINI

Settore dell'energia elettrica

Nel periodo di riferimento, si sono concluse nel settore elettrico sia l'istruttoria formale avviata nel 2004 nei confronti di Enel Produzione S.p.A. in conseguenza di quanto emerso riguardo ai distacchi programmati nel mese di giugno 2003, sia l'istruttoria relativa al *black out* del settembre 2003 che ha portato all'avvio di indagini formali nei confronti di numerosi esercenti. Sono state intraprese e concluse le istruttorie conoscitive concernenti la formazione dei prezzi di borsa nel giugno 2004 e nel gennaio 2005, nonché quella riguardante AMET S.p.A. che, ha fornito dati erronei circa la continuità dell'energia da essa distribuita. Inoltre, sono state avviate due istruttorie riguardo sia l'offerta di risorse per il servizio di dispacciamento nei mesi di maggio e giugno 2004, sia l'accesso al servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento. Infine, Enel Distribuzione S.p.A. è stata diffidata a porre in essere i

necessari adempimenti affinché esista sull'intero territorio nazionale una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

Chiusura dell'istruttoria formale nei confronti di Enel Produzione

A seguito delle criticità evidenziate dall'indagine conoscitiva sulle interruzioni programmate del giugno 2003 (si veda la *Relazione Annuale* del 2004) l'Autorità, con delibera 1 aprile 2004, n. 54, ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Enel Produzione. Scopo di tale istruttoria era quello di valutare l'eventuale necessità di irrogare nei confronti di Enel Produzione una sanzione amministrativa pecuniaria per non aver reso disponibili, nei giorni delle interruzioni programmate, impianti che avrebbero dovuto esserlo (violando così l'art. 11 dell'allegato A della delibera 1 aprile 2003, n. 27); nonché di accertare l'eventuale liceità di quanto destinato a Enel Produzione attraverso la remunerazione della riserva implicita ed esplicita.

Le risultanze istruttorie, comunicate a Enel Produzione nell'agosto 2004, ritenevano che, con la condotta osservata nell'ambito dei distacchi programmati del giugno 2003, Enel Produzione avesse effettivamente violato l'art. 11 della delibera n. 27/03.

In data 9 settembre 2004 Enel S.p.A. comunicava all'Autorità che Enel Produzione si era avvalsa dell'istituto dell'oblazione di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pagando 51.645,69 €, pari al doppio del minimo della sanzione edittale che nel caso dell'Autorità equivale a 25.822,84 € (50 milioni di lire).

Il Consiglio di Stato, cui l'Autorità si è rivolta per richiedere in sede consultiva un parere circa l'ammissibilità dell'oblazione (con riferimento ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481), ha giudicato lecito l'esperimento dell'istituzione dell'oblazione, confermando però la possibilità di prosecuzione dell'istruttoria, sebbene ai soli fini prescrittivi o inibitori. Perciò, con delibera n. 10 del 27 gennaio 2005 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria formale avviata nell'aprile 2004, non irrogando alcuna sanzione amministrativa nei confronti di Enel Produzione; l'esperimento dell'oblazione tende così a inibire la funzione dissuasiva che lo strumento sanzionatorio esercita sui soggetti regolati. L'Autorità ha tuttavia stabilito che ad Enel Produzione non era dovuta alla remunerazione esplicita alla quale solo l'effettiva erogazione del servizio di riserva da diritto. Per questo motivo l'Autorità ha invitato la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (GRTN) a escludere Enel Produzione, per quanto di competenza del primo semestre 2003, dai pagamenti per il servizio di riserva traenti titolo dalle delibere 29 giugno 2003, n. 67 e 19 febbraio 2004, n. 19.

Indagine sul *black out* del 28 settembre 2003

Con delibera 9 giugno 2004, n. 83, l'Autorità ha pubblicato i risultati delle attività conoscitive svolte dai suoi Uffici nell'ambito dell'istruttoria avviata con delibera 29 settembre 2003, n. 112, sull'interruzione del servizio elettrico del 28 settembre 2003.

In particolare, l'istruttoria conoscitiva è stata articolata secondo la sequenza degli eventi che hanno determinato:

- la separazione del sistema elettrico italiano dalla rete europea il 28 settembre 2003;
- la conseguente diffusa interruzione del servizio elettrico sulla quasi totalità del territorio nazionale;
- la dinamica del ripristino del servizio elettrico.

Per quanto concerne la separazione del sistema elettrico italiano dalla rete europea il 28 settembre 2003, l'Autorità, congiuntamente con la *Commission de régulation de l'énergie* (Francia), ne ha individuato le cause nei disservizi verificatisi in territorio svizzero e, conseguentemente, ha segnalato alle istituzioni nazionali e internazionali competenti i possibili interventi, alla stessa Autorità non disponibili, necessari ad adeguare il quadro normativo internazionale; ciò con particolare riferimento all'esigenza di prevenire gli inidonei comportamenti assunti dagli operatori elettrici elvetici in materia di gestione di reti interconnesse. Le risultanze istruttorie sono state rese pubbliche in data 23 aprile 2004 con la delibera n. 61. Il resoconto pubblicato con la delibera n. 83/04 include integralmente il documento recante le risultanze istruttorie relative alla fase della separazione del sistema elettrico italiano dalla rete europea UCTE.

La seconda parte dell'istruttoria, condotta unicamente dagli Uffici dell'Autorità italiana, ha riguardato l'analisi degli eventi che hanno determinato la diffusione dell'interruzione del servizio sull'intero territorio nazionale (con l'eccezione della Sardegna), delle procedure adottate e dei risultati riscontrati durante la fase di ripristino del servizio. Gli esperti dell'Autorità hanno analizzato in particolare l'adeguatezza delle azioni poste in essere per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale in rapporto agli eventi verificatisi, nonché la conformità delle procedure adottate dai soggetti interessati (produttori, distributori, società proprietarie di porzioni della rete nazionale e GRTN).

L'istruttoria conoscitiva ha consentito di acquisire elementi sulla base dei quali asserire la possibile violazione di alcune disposizioni di cui alle Regole tecniche di connessione (Allegato A alla delibera 9 marzo 2000, n. 52) da parte:

- di alcune imprese di produzione di energia elettrica (per quanto concerne le prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza e di tensione, l'at-

tuazione delle procedure di rifiuto di carico, almeno per gli impianti ritenuti dal GRTN di “*maggior rilievo*”, la partecipazione alle procedure di ripristino del servizio elettrico);

- di alcune imprese distributrici (per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di alleggerimento del carico);
- delle imprese proprietarie di impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale (per quanto concerne sia l’imposizione di vincoli per la prestazione dei servizi di telecomunicazione, relativi alla gestione e al controllo in remoto degli organi di manovra, sia l’attuazione delle consegne autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano di riaccensione, e altri possibili disservizi connessi);
- del GRTN (in merito ai medesimi profili sopra esposti per quanto di sua responsabilità).

L’Autorità ha ritenuto che gli elementi formati o acquisiti in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 112/03 e, in particolare, le componenti di giudizio tratte dal predetto resoconto, possano eventualmente configurare comportamenti degli esercenti sopra indicati che costituiscono presupposto per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Di conseguenza, il 9 settembre 2004, con delibera n. 152, sono state avviate istruttorie formali nei confronti dei suddetti esercenti volte all’accertamento in contraddittorio di eventuali responsabilità in riferimento alle predette possibili violazioni, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, nonché eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi.

Il termine per la chiusura di ciascun procedimento individuale è stato fissato in 150 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, a ciascun soggetto, della delibera n. 152/04; tale scadenza è stata successivamente prorogata a 270 giorni, con delibera 25 gennaio 2005, n. 9, al fine di disporre dei tempi necessari alla gestione, in contraddittorio con le parti interessate, delle complesse attività istruttorie volte all’accertamento delle eventuali responsabilità connesse con le ipotesi di violazione.

Istruttorie conoscitive sui prezzi di borsa in giugno 2004 e gennaio 2005

Il 18 febbraio 2005, con delibera n. 25, l’Autorità ha concluso le istruttorie conoscitive sulle dinamiche di formazione dei prezzi nel sistema delle offerte per i giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 2004 e per l’inizio del mese di gennaio 2005, avviate rispettivamente il 9 giugno 2004 con delibera n. 84 e il 13 gennaio 2005 con delibera n. 3.

Entrambe le indagini sono state promosse in seguito alla rilevazione, nei giorni oggetto di analisi, di anomalie nei prezzi registrati nel mercato del giorno prima (MGP) e nei livelli dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto, con il

fine di valutare l'eventuale esercizio del potere di mercato unilaterale o collettivo da parte di uno o più operatori di mercato.

Le due istruttorie hanno evidenziato una situazione di funzionamento del mercato dell'energia elettrica caratterizzata da un aumento anomalo dei prezzi formati nel sistema delle offerte, sia nella seconda settimana di giugno 2004, sia nella seconda settimana di gennaio 2005, aumento che non è riconducibile ad alcuna specifica situazione congiunturale.

L'Autorità sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle due istruttorie ha ritenuto di segnalare all'Antitrust che il verificarsi delle sopra citate situazioni è stato determinato dalle condotte di taluni operatori di mercato che potrebbero costituire presupposto per interventi dell'Antitrust stessa ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Le conclusioni delle istruttorie in oggetto (di cui si dà conto nel Capitolo 3) sono state rese pubbliche solo in data 12 aprile 2005, quindi oltre i 30 giorni inizialmente previsti, con decorrenza dalla deliberazione delle conclusioni dell'Autorità. Infatti, per consentire all'Antitrust lo svolgimento delle attività preliminari a un'eventuale apertura di procedimento specifico, l'Autorità, con delibera 18 marzo 2005, n. 45, aveva prorogato al giorno 11 aprile il termine ultimo per la pubblicazione della delibera n. 25/05.

**Istruttoria conoscitiva
sull'offerta di risorse
per il dispacciamento
in maggio e giugno 2004**

Sono ancora in corso, invece, le attività relative all'istruttoria conoscitiva, avviata il 25 giugno 2004, con delibera n. 102. Tale istruttoria è volta ad analizzare le dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e le procedure di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004. L'obiettivo dell'istruttoria è quello di valutare se nei mesi indicati si sono verificate distorsioni nel mercato per il servizio di dispacciamento e, conseguentemente, di introdurre strumenti regolamentari orientati a ridurre la portata.

**Istruttoria conoscitiva
sull'accesso al servizio
di aggregazione delle misure
ai fini del dispacciamento**

La delibera 30 dicembre 2003, n. 168, ha disposto l'avvio del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda a decorrere dall'1 gennaio 2005 e ha contestualmente istituito il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica finalizzato al dispacciamento, disciplinandolo con gli artt. 43, 44, 44.1, 45 e 47.

A seguito dell'avvio del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda, sono pervenute all'Autorità richieste e segnalazioni in merito a irregolarità e ritardi nell'erogazione del servizio di aggregazione; l'accesso a quest'ultimo a parità di condizioni costituisce prerequisito essenziale per la fruibilità e la diffusione del servizio elettrico da parte dei clienti finali, nonché per lo svolgimento del dispacciamento di merito economico. Per questo motivo l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare con delibera 8 marzo 2005,

n. 39, un'istruttoria conoscitiva, ancora in corso, volta a verificare il rispetto di quanto stabilito negli articoli sopra citati.

Il 13 aprile 2005, inoltre, la Direzione energia elettrica dell'Autorità ha redatto e pubblicato un documento per la ricognizione delle problematiche e delle esigenze relative sia alla misura dell'energia elettrica, sia all'aggregazione delle misure per il dispacciamento. Con tale strumento si intende acquisire elementi informativi utili a focalizzare le diverse questioni riguardo la configurazione di questi servizi, nonché a migliorare la comprensione delle esigenze di operatori, clienti, consumatori e utenti.

Istruttoria formale nei confronti di AMET Trani

Con delibera 14 dicembre 2004, n. 216, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della società AMET, esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trani. Ciò in quanto AMET ha fornito informazioni non veritiere in merito ai valori degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, riferiti all'ambito territoriale 602A, relativamente all'anno 2002 e al mese di gennaio 2003.

In occasione della annuale comunicazione dei dati sulla continuità del servizio relativamente all'anno 2003, effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Testo integrato dei servizi elettrici, AMET ha fornito i dati relativi al periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2003 per l'intera rete di distribuzione del comune di Trani, risultante dall'unificazione, avvenuta l'1 febbraio 2003, della sua rete di distribuzione con quella di Enel Distribuzione.

In ragione di questa fusione, gli Uffici dell'Autorità, ai fini della determinazione dei livelli tendenziali per l'ambito territoriale 602A per il periodo di regolazione 2004-2007, hanno richiesto ad AMET di comunicare nuovamente i dati di continuità per gli anni 2002 e 2003, ricalcolati però tenendo conto dell'acquisizione della porzione di rete da Enel Distribuzione. Come evidenziato successivamente da AMET stessa, tuttavia, nell'estrazione dei dati aggregati relativi ai due anni considerati, è stato commesso un errore materiale che ha comportato la comunicazione di dati non veritieri all'Autorità.

La definizione e l'amministrazione dell'apparato normativo attraverso il quale gli interessi di utenti e consumatori debbono essere tutelati si basa sui dati e sulle informazioni forniti dai soggetti regolati; il corretto svolgimento del rapporto tra questi ultimi e il regolatore quanto alla gestione dei flussi informativi rappresenta uno snodo cruciale ai fini della praticabilità e della credibilità dell'intera attività di regolazione, così come, per converso, qualsiasi comportamento che alteri la corrispondenza tra dati forniti e realtà rappresentata produce gravissimi riverberi sulla funzionalità del sistema di regolazione e, di conseguenza, sulla tutela degli interessi generali. Nello specifico, i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità relativi all'ambito territoriale 602A, determi-

nati con la delibera 29 luglio 2004, n. 133, sono risultati errati a causa della non veridicità delle informazioni in base alle quali sono stati individuati; ciò ha determinato la necessità di un successivo intervento correttivo dell'Autorità. Pertanto essa, con delibera n. 63 del 5 aprile 2005, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.822,84 € nei confronti di AMET.

Diffida nei confronti di Enel Distribuzione

L'art. 6, comma 6.4, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200, che ha fissato le condizioni minime contenute obbligatoriamente nei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, prevede che l'esercente il servizio debba offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

L'Autorità, così, ha inteso assicurare alla clientela il permanere di un servizio già fornito precedentemente all'emanazione della succitata deliberazione, lasciando liberi gli esercenti di optare per le modalità a loro avviso più adeguate. La scelta di riorganizzazione dell'attività dei servizi commerciali, con l'affidamento in misura sempre minore alla presenza sul territorio di sportelli fisici, doveva essere quindi compatibile con il permanere dell'offerta al cliente di almeno una prassi gratuita di pagamento.

Nel corso di verifiche svolte dall'Autorità, anche sulla base di segnalazioni ricevute da alcune associazioni di consumatori e da singoli clienti, sono emerse ipotesi di inadempimento dell'obbligo in argomento da parte di Enel Distribuzione.

In particolare, è risultato che la modalità prevalentemente adottata da Enel (accordi con istituti di credito per consentire il pagamento gratuito ai loro sportelli) non ha garantito alla propria clientela la fruibilità del servizio sull'intero territorio nazionale.

Con delibera 11 maggio 2004, n. 72, l'Autorità ha pertanto emanato una diffida a Enel Distribuzione, in base alla quale l'esercente era tenuto ad adempiere a quanto previsto dalla delibera n. 200/99 entro 120 giorni dalla data di ricevimento della diffida medesima.

Enel Distribuzione ha provveduto a regolarizzare gli obblighi a suo carico, stipulando accordi nazionali con primari istituti di credito al fine di permettere al cliente finale di effettuare il pagamento delle bollette a titolo gratuito. In particolare ha individuato 105 punti di riscossione gratuita, corrispondenti a uno per provincia nella quale è presente come distributore. In aggiunta a tali 105, ha identificato poi ulteriori 31 punti. La copertura così assicurata è risultata compatibile con quella presente al momento di emanazione della deliberazione n. 200/99. Enel Distribuzione ha inoltre dichiarato che questi complessivi 136 punti sono affiancati da ulteriori 83, operativi per accordi già attivi da tempo e che, alla scadenza, hanno buone probabilità di rinnovo.

Settore del gas

Nell'ambito del settore del gas, tra maggio 2004 e aprile 2005 sono state avviate diverse istruttorie formali finalizzate ad accertare la mancata applicazione di specifiche disposizioni dell'Autorità con particolare riferimento alle metodologie tariffarie e alla gestione del terminale di Panigaglia.

Istruttoria formale nei confronti di Sidigas

L'istruttoria formale nei confronti della società Sidigas S.p.A. è stata avviata in seguito all'esito negativo dell'ispezione svolta presso la società, secondo il programma previsto dalla delibera 16 marzo 2004, n. 36 (si veda il paragrafo "Ispezioni sul servizio di distribuzione e vendita di gas"). In particolare l'ispezione ha evidenziato che, negli anni termici 2002-2003 e 2003-2004, Sidigas ha fatturato consumi alla clientela utilizzando corrispettivi unitari calcolati in funzione delle opzioni tariffarie base presentate all'Autorità per l'anno termico 2001-2002; inoltre, nella formulazione delle medesime opzioni tariffarie, Sidigas ha commesso errori, soprattutto in riferimento alla struttura degli ambiti tariffari e ai valori del costo della materia prima. L'Autorità ha quindi ritenuto necessario, con delibera 7 ottobre 2004, n. 177, determinare le strutture degli ambiti tariffari, le tariffe, le quote di vendita al dettaglio e i costi della materia prima per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 in relazione ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali; oltre che per l'anno termico 2003-2004 riguardo al servizio di distribuzione del gas per gli ambiti nei quali sono state riscontrate le incoerenze. Nella stessa sede l'Autorità ha inoltre ritenuto di avviare, nei confronti di Sidigas, un'istruttoria formale volta all'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni.

Istruttoria formale nei confronti di Con Energia e del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro

Con delibera 15 giugno 2004, n. 87, l'Autorità ha intrapreso un'istruttoria formale nei confronti di Con Energia S.p.A. e del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro (Cons.Coop) a seguito delle comunicazioni con cui le medesime società hanno dichiarato sia di avere praticato, nell'ambito territoriale del comune di Castiglione Messer Marino, condizioni economiche difformi da quelle determinate dalla disciplina tariffaria in vigore, sia di avere emesso fatture in palese violazione dei criteri definiti dall'Autorità con la delibera 21 giugno 2001, n. 136.

Con la stessa delibera n. 87/04, l'Autorità ha inoltre ordinato alle due società: di effettuare i conguagli necessari, per conformità alle sue disposizioni, da applicare in relazione alle forniture di gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento per l'anno termico 2002-2003; di corrispondere all'utenza danneggiata l'ammontare risultante da detti conguagli con la prima fatturazione utile, successiva al ricevimento del provvedimento medesimo.

Relativamente al consorzio Cons.Coop l'istruttoria si è conclusa con la decisione dell'Autorità (delibera 17 dicembre 2004, n. 221) di non irrogare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria in quanto allo stesso si è ascritta la sola violazione della delibera n. 136/01, che ha arrecato all'insieme dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione un danno economico di minima rilevanza (complessivi 5,00 €), non lesivo il bene giuridico della norma.

Per quanto attiene invece alla società Con Energia, l'Autorità nel corso dell'istruttoria formale ha avuto modo di rilevare la difformità dei corrispettivi da essa praticati, rispetto a quelli che avrebbe dovuto applicare dopo essere subentrata nei rapporti di fornitura intestati, precedentemente alla separazione societaria prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al Cons.Coop. Con Energia ha violato, inoltre, le disposizioni relative agli aggiornamenti delle condizioni economiche (delibere 23 dicembre 2002, n. 229 e 24 marzo 2003, n. 24) sebbene limitatamente a circa 500 clienti e in un arco temporale di sei mesi (gennaio-giugno 2003). Il danno economico per i clienti riconducibile alla condotta di Con Energia è stato di 1,1354 c€/m³ per il gas fornito nel periodo gennaio-marzo 2003 e di 1,2454 c€/ m³ per il trimestre successivo. A seguito di queste valutazioni l'Autorità ha deciso di irrogare al Con Energia una sanzione pecuniaria di 25.822,94 € (delibera 17 dicembre 2004, n. 222).

**Istruttoria formale
nei confronti di AMGA
Commerciale di Genova**

La società Unogas Servizi Energia Calore S.r.L. e l'Associazione Condominiali e Immobiliari hanno segnalato all'Autorità una violazione nell'applicazione delle tariffe e delle condizioni economiche di fornitura da parte di AMGA Commerciale S.p.A. Nella loro applicazione AMGA commerciale si è discostata dal valore della quota di vendita al dettaglio (QVD) approvata con delibera 30 aprile 2003, n. 45, comportamento che avrebbe determinato un aumento delle tariffe e delle condizioni economiche a danno dei clienti con consumi fino a 60 GJ.

L'ispezione condotta nel maggio 2004 dalla Guardia di Finanza (si veda il paragrafo "Ispezioni sui servizi di distribuzione e vendita di gas") ha confermato quanto segnalato dai soggetti sopra citati, evidenziando che ai fini dell'applicazione sia delle tariffe di fornitura (delibera 28 dicembre 2000, n. 237), sia delle condizioni economiche di fornitura (delibere 12 dicembre 2002, n. 207 e 4 dicembre 2003, n. 138), AMGA Commerciale ha utilizzato valori relativi alla QVD difformi da quelli previsti nella proposta tariffaria approvata dall'Autorità con delibera n. 45/03. In particolare, i valori sono risultati maggiori nelle fatture destinate ai clienti finali con consumi fino a 60 GJ e inferiori nelle fatture destinate ai clienti finali con consumi superiori a 60 GJ; si è così determinata una diminuzione delle tariffe per i clienti finali di dimensioni più grandi (le aziende), a spese dei clienti finali più piccoli (le famiglie). L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno, con delibera 18 febbraio 2005, n. 27, intimare alla società

AMGA Commerciale di effettuare conguagli a beneficio dei clienti pregiudicati dalla violazione delle disposizioni, nonché di avviare un'istruttoria formale finalizzata all'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria (prevedendo che il rispetto dell'intimazione di provvedere ai necessari conguagli costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* della misura sanzionatoria), per inosservanza dei suoi provvedimenti.

**Istruttoria formale
sulla gestione del terminale
di Panigaglia**

Il 18 novembre 2004, con delibera n. 204, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulla gestione e l'utilizzo del terminale di rigassificazione di GNL di Panigaglia e sull'approvvigionamento del GNL per il mercato nazionale del gas. Questo sulla scorta delle segnalazioni formulate da alcuni operatori interessati ad accedere al servizio di rigassificazione di GNL, delle informazioni e della documentazione acquisite nell'ambito sia dell'istruttoria formale, avviata con le delibere 12 febbraio 2004, n. 16 e 20 luglio 2004, n. 120, sia della verifica della procedura di conferimento di capacità per l'anno termico 2004-2005; da esse emerge, nella gestione e nell'utilizzo del terminale di rigassificazione, nonché nell'approvvigionamento del GNL per il mercato nazionale, l'eventuale sussistenza di comportamenti che contrastano con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione del GNL.

**Istruttoria formale
nei confronti
di Metanalpi Valsusa**

L'art. 6, comma 6.1, della delibera n. 237/00, prevede che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale formulino e presentino ogni anno una proposta tariffaria che abbia a oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità. Con la delibera 3 febbraio 2005, n. 16, in esito al procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di distribuzione del gas naturale presentate da Metanalpi Valsusa S.r.L. per l'anno termico 2003-2004, l'Autorità ha rigettato tali proposte e ha provveduto a determinare le relative opzioni base. Esse non risultavano conformi ai criteri definiti dalla delibera n. 237/00 e inoltre, nonostante i solleciti e le intimazioni da parte degli Uffici dell'Autorità, la predetta società non ha presentato nuove proposte tariffarie formulate correttamente. L'Autorità ha quindi avviato, con delibera 18 febbraio 2005, n. 26, un'istruttoria formale nei confronti di Metanalpi Valsusa finalizzata all'adozione di una sanzione pecuniaria amministrativa. Le attività istruttorie condotte hanno permesso di evidenziare che, per un significativo periodo di tempo (più di un anno), la condotta di Metanalpi Valsusa ha impedito il consolidamento di tariffe coerenti con il quadro regolatorio. Tale atteggiamento ha generato incertezza nel mercato, soprattutto per le società di vendita interessate a fornire i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di Metanalpi Valsusa. Queste ultime,

infatti, non hanno potuto formulare condizioni economiche di fornitura certe da offrire ai propri clienti finali. A giudizio dell'Autorità, l'assenza di tariffe di distribuzione conformi all'assetto regolatorio ha cioè ostacolato il regolare processo di sviluppo della concorrenza. Inoltre, la condotta di Metanalpi Valsusa ha comportato un prolungamento delle procedure per la determinazione delle opzioni tariffarie e un appesantimento delle attività istruttorie degli Uffici dell'Autorità. A conclusione dell'istruttoria (delibera 22 aprile 2005, n. 71) l'Autorità ha perciò deciso di irrogare una sanzione alla Metanalpi Valsusa, che ammonta a 25.822,84 €.

Istruttoria formale sulla determinazione delle tariffe

Alla fine del 2004, nonostante un sollecito da parte degli Uffici dell'Autorità, sette società che operano nella distribuzione e nella fornitura di gas non avevano ancora provveduto a presentare le proprie proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, come prescrivono invece le delibere 29 settembre 2004, n. 170 e 30 settembre 2004, n. 173. Si tratta delle società: Baiengas S.a.S. di Brandimarte Ivo & C., Baiengas Centro S.r.L., Consorzio Lucano per il gas e R.G.S. S.r.L. che svolgono l'attività di distribuzione del gas naturale, e delle società GP GAS S.r.L., CDCL di Marchetti & C. S.n.C., Prealpina Gas S.r.L. che operano nella fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Di conseguenza l'Autorità, ai sensi delle medesime delibere n. 170/04 e n. 173/04, ha avviato sette procedimenti volti alla determinazione delle tariffe per conto di tali società (delibera 16 febbraio 2005, n. 21). Il termine per la chiusura dell'istruttoria, inizialmente fissato al quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della comunicazione del provvedimento alle società interessate, è stato prorogato al 30 maggio 2005 (delibera 27 aprile 2005, n. 75) sia perché l'acquisizione della documentazione necessaria per svolgere l'attività istruttoria ha richiesto tempi più lunghi del previsto, sia perché sono emersi profili che necessitano di ulteriori approfondimenti.

Indagini congiunte con l'Antitrust

L'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas realizzata congiuntamente con l'Antitrust e avviata nel 2003 (delibera 20 febbraio 2003, n. 13), si è conclusa nel giugno 2004 per la parte attinente al gas naturale e nel febbraio 2005 per quella relativa al settore elettrico. L'indagine aveva preso le mosse dalla considerazione che il processo di liberalizzazione dei due settori non era stato ancora completato in alcuni aspetti qualificanti e non aveva determinato livelli di concorrenza tali da produrre gli attesi incrementi di efficienza e le riduzioni degli oneri per i clienti finali. L'obiettivo che ci si poneva era quindi quello di acquisire informazioni ed elementi utili per

la definizione di eventuali interventi nei due settori.

L'indagine sul settore del gas, le cui conclusioni sono descritte nel Capitolo 4, ha offerto un contributo conoscitivo circa la dinamica delle singole fasi della filiera, con lo scopo di fornire un'analisi critica dell'esito in termini concorrenziali sia delle misure competitive e regolatorie adottate, sia delle *performance* registrate nel settore. L'obiettivo era quello di verificare se la definizione di norme primarie di liberalizzazione avanzate rispetto alla media dei paesi aderenti all'Unione europea fosse, almeno nel breve periodo, una condizione necessaria, anche se non sufficiente, al raggiungimento di un contesto concorrenziale adeguato nel mercato della vendita del gas naturale.

Relativamente al settore elettrico, invece, l'indagine ha focalizzato l'attenzione sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso e sul servizio di dispacciamento connesso, valutando e misurando, in particolare, l'eventuale esistenza di potere di mercato, in un'ottica di promozione e tutela della concorrenza. I risultati di questa indagine sono illustrati nel Capitolo 3.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO E ISPEZIONI

Istituzione della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità

Nell'ambito del processo di sviluppo organizzativo dell'Autorità è stata istituita la Direzione vigilanza e controllo per gestire e sviluppare le attività di controllo e ispezione riguardanti impianti, processi, servizi e operatori dei settori elettrico e del gas; questo al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente e di segnalare eventuali illeciti, omissioni o necessità di integrazione della stessa. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno affidare alla nuova direzione il compito di promuovere tra gli operatori la comprensione e la conoscenza dello strumento dei controlli che offre sia garanzia nei confronti del cliente e del cittadino contribuente, sia tutela per l'operatore sul fronte di una giusta concorrenza tra imprese; esso rappresenta inoltre un mezzo di rilevazione di bisogni e necessità dei settori regolati.

Un elemento importante concernente l'attività dei controlli tecnici e delle ispezioni è costituito sia dall'impiego della Guardia di Finanza che, attraverso il Nucleo speciale tutela mercati, garantisce terzietà e indipendenza nei confronti di tutti, sia dalla collaborazione con la Cassa di Conguaglio per il settore elettrico (CCSE) e dalla Stazione sperimentale per i combustibili. Quest'ultima è un istituto sperimentale (oggi ente pubblico economico) fondato nel 1940 quale trasformazione della Sezione combustibili dell'Istituto di chimica industriale di Bologna. L'istituto è accreditato dal Sinal (Sistema nazionale per l'accredita-

mento di laboratori) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001); è inoltre riconosciuto da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche, oltre che autorizzato dagli stessi a effettuare rilevamenti e controlli sia in campo ambientale, sia per la sicurezza.

In particolare, nel corso dell'anno 2004, grazie al ricorso a organismi esterni, l'attività di controllo e di ispezione ha assunto un notevole impulso rispetto agli anni precedenti. Nella tavola seguente è riportato un confronto tra l'attività svolta nel periodo maggio 2003 – aprile 2004 e quella realizzata tra maggio 2004 e aprile 2005.

TAV. 6.1 VERIFICHE EFFETTUATE NEL 2003 E NEL 2004

Verifiche effettuate da maggio 2003 ad aprile 2005

MODALITÀ DELLA VERIFICA	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MAGGIO 2003 – APRILE 2004	MAGGIO 2004 – APRILE 2005
Verifiche effettuate solo da personale dell'Autorità	Servizio distribuzione energia elettrica – Continuità del servizio	8 esercizi di Enel Distribuzione 4 aziende distributrici	7 esercizi Enel Distribuzione 4 aziende distributrici
	Servizio produzione energia elettrica – CIP6	1 impianto idroelettrico	Nessuna
	Servizio distribuzione gas – Tariffe distribuzione	4 aziende distributrici	Nessuna
Verifiche effettuate da personale dell'Autorità con la collaborazione della Guardia di Finanza	Servizio distribuzione gas – Tariffe distribuzione	2 aziende distributrici	10 aziende distributrici
	Servizio vendita gas – Tariffe di vendita e condizioni di fornitura	Nessuna	10 aziende di vendita
Verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza con la Stazione sperimentale combustibili	Servizio distribuzione gas – Qualità del servizio	Nessuna	22 aziende (per un totale di 38 impianti)

Strumenti e modalità operative dell'attività di controllo

L'efficacia dei controlli tecnici e delle ispezioni dipende da una corretta pianificazione dell'attività, da una puntuale raccolta di informazioni supportate da documenti, dall'esecuzione operativa da parte di personale indipendente e dalla professionalità degli ispettori.

La pianificazione si realizza attraverso sia la predisposizione di liste di controllo per la verbalizzazione delle dichiarazioni degli esercenti, sia con istruzioni operative, in modo che venga condotta in maniera organizzata, efficace ed efficiente l'attività di verifica.

Nella realizzazione di quest'ultima da parte del personale dell'Autorità, un ruolo importante è assunto dalla raccolta di documenti presso l'esercente; ciò ga-

rantisce che le eventuali errate applicazioni di provvedimenti dell'Autorità si individuino esclusivamente grazie a evidenze oggettive, riconoscibili anche dall'esercente sottoposto a verifica.

L'esecuzione delle attività di verifica da parte di personale indipendente (Guardia di Finanza, Stazione sperimentale combustibili, CCSE), sotto la supervisione degli Uffici dell'Autorità, garantisce oggettività e imparzialità.

I controlli tecnici e le ispezioni, inoltre, vengono svolti generalmente in collaborazione con il personale dell'esercente sottoposto a verifica; infatti uno dei principali obiettivi è quello di ottenere un quadro aggiornato sull'applicazione dei provvedimenti dell'Autorità nonché di effettuare un confronto sulle modalità applicative dei provvedimenti stessi. I controlli e le ispezioni vengono comunque svolti in maniera da turbare il meno possibile il regolare funzionamento delle attività dell'esercente sottoposto a verifica.

Per alcune tipologie di controlli tecnici, in particolare per quelli sulla continuità del servizio, la verifica deve essere compiuta su un campione di interruzioni; infatti il controllo del 100 per cento delle interruzioni non è sempre possibile per motivi di economicità e di tempo impiegato. I risultati sono affetti da una intrinseca incertezza ed è per questo che l'Autorità ha elaborato con il Politecnico di Milano una metodologia di campionamento, necessaria per ridurre al minimo l'errore nell'analisi del campione di interruzioni.

Infine la formazione, la professionalità e la competenza sono un diritto e un dovere per gli ispettori. A tal fine la loro preparazione è costantemente aggiornata anche attraverso corsi specifici.

Controlli tecnici sui servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

Attività di controllo tecnico sulla continuità del servizio di distribuzione dell'elettricità

Nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2004 è stato svolto un programma di controlli tecnici sulla continuità del servizio di distribuzione elettrico, consistenti in sopralluoghi presso gli esercenti ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95. I controlli tecnici sono stati 11 (Tav. 6.2) e hanno interessato quattro aziende municipalizzate e sette esercizi di Enel Distribuzione per un totale di 21 ambiti territoriali (province di Novara, Bergamo, Piacenza, Arezzo, Perugia, Campobasso, Bari).

Le imprese distributrici e gli esercizi di Enel Distribuzione su cui effettuare i controlli sono stati scelti a campione, verificando le metodologie di registrazione delle interruzioni (elaborate dal Dipartimento di matematica del Politecnico di Milano), anch'esse scelte a campione.

I controlli, condotti con due diverse campagne, hanno riguardato l'effettuazione di verifiche sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti e hanno comportato il controllo a campione delle interruzioni del servizio elettrico nel-

TAV. 6.2 SINTESI DEI CONTROLLI TECNICI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

AZIENDE SOGGETTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (aprile-dicembre 2004)		
4 medie	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico - determinazione dei livelli tendenziali di miglioramento della continuità per gli anni 2004-2007 	verificati 5 ambiti territoriali di cui 1 dichiarato non valido
1 grande (7 esercizi)	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico - determinazione dei recuperi di continuità del servizio - determinazione dei livelli tendenziali di miglioramento della continuità per gli anni 2004-2007 	verificati 21 ambiti territoriali di cui 3 dichiarati non validi
DISTRIBUZIONE GAS (novembre 2004 – aprile 2005)		
20 grandi (36 impianti) 2 medie (2 impianti)	- verifica del grado di odorizzazione, del potere calorifico superiore effettivo e della pressione relativa del gas	<ul style="list-style-type: none"> - odorizzazione non conforme per 3 aziende grandi; - pressione non conforme per 3 aziende di grandi dimensioni; - mancata collaborazione al prelievo del gas per 1 azienda grande e 1 azienda media

(A) Azienda media: 5.000-100.000 utenti; azienda grande: > 100.000 utenti.

l'anno 2003 presso i centri di telecontrollo degli stessi. La prima campagna ha interessato 4 esercenti con numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000, di cui 3 entrati in regolazione nel 2004. I risultati sono stati utilizzati per la predisposizione della delibera n. 133/04 con cui l'Autorità ha determinato i livelli di partenza e quelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ciascun anno del periodo di regolazione 2004-2007, ai sensi del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici approvato con la delibera 30 gennaio 2004, n. 4. La seconda campagna ha riguardato 7 esercizi di Enel Distribuzione ed era finalizzata alla determinazione dei livelli tendenziali per la nuova regolazione, nonché al procedimento per la definizione degli incentivi e delle penalità relativi all'anno 2003. I risultati sono stati utilizzati per la predisposizione delle delibere n. 133/04 e 27 dicembre 2004, n. 243, tramite le quali l'Au-

torità ha determinato i recuperi di continuità del servizio conseguiti da Enel Distribuzione per l'anno 2003.

Sono risultati non validi i dati di un esercizio di Enel (quello di Perugia con 3 ambiti territoriali). Per tali ambiti territoriali, si è proceduto al calcolo del valore presunto dell'indicatore di riferimento e sono stati azzerati gli eventuali incentivi previsti. Per gli ambiti territoriali i cui dati sono stati dichiarati validi a seguito dei controlli tecnici e per quelli non sottoposti a controllo tecnico si sono confermati i dati di continuità comunicati dalle imprese distributrici.

I controlli tecnici hanno comportato in media un sopralluogo della durata di 2 giorni e l'impiego di 4 persone tra funzionari dell'Autorità ed esperti acquisiti dall'Autorità tramite un progetto di collaborazione in materia di controlli tecnici e ispezioni vigente tra l'Autorità e l'ENEA.

Attività di controllo tecnico sulla sicurezza e la qualità del gas

Nel corso del 2004, come previsto dalla delibera 22 luglio 2004, n. 125, l'Autorità ha avviato la campagna di controllo sulla qualità del gas fornito ai clienti finali attraverso le reti di distribuzione locali. Nel periodo compreso tra novembre 2004 e aprile 2005 sono stati effettuati 38 prelievi di gas presso 22 imprese di distribuzione gas (Tav. 6.2), con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e la Stazione sperimentale per i combustibili.

I controlli, effettuati a campione¹ su imprese di distribuzione sparse su almeno 50 aree di tutto il territorio nazionale, hanno lo scopo di verificare il grado di odorizzazione, il potere calorifico e la pressione del gas fornito ai clienti finali. Per questi ultimi, infatti, il potere superiore del gas è rilevante ai fini economici, in quanto permette il calcolo dell'energia fornitagli. La pressione di fornitura del gas è invece importante sia ai fini economici, in quanto l'energia sviluppata è proporzionale alla pressione di fornitura, sia ai fini della sicurezza, in quanto al di sotto o al di sopra di determinati valori di pressione di fornitura del gas vengono meno le condizioni di sicurezza nel suo utilizzo. L'odorizzazione, infine, è indispensabile per la sicurezza: un'adeguata odorizzazione consente infatti l'individuazione tempestiva di dispersioni di gas.

I prelievi del gas sono effettuati in uscita da gruppi di riduzione finale² collocati in posizione distante dai punti di alimentazione delle reti di distribuzione, in quanto in tali punti il gas immesso nella rete di distribuzione deve già avere le caratteristiche di pressione, potere calorifico e odorizzazione che presenterà poi nel momento del concreto utilizzo da parte dei clienti finali. Il controllo sul potere

1 Sono selezionati a campione sia l'azienda di distribuzione, sia l'impianto della medesima.

2 Il gruppo di riduzione finale presso cui effettuare il prelievo è scelto dagli ispettori tra i tre che vengono segnalati dall'impresa stessa.

calorifico superiore e sull'odorizzazione del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas, mediante manometro.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone inoltre l'obbligo di odorizzare il gas ai distributori di gas (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas); l'UNI, attraverso il CIG (Comitato italiano gas) ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali per i soggetti tenuti a farlo ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso di 3 controlli è stata verificata sul campo, e successivamente confermata dalle analisi di laboratorio, un'insufficiente odorizzazione; gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto a effettuare denuncia penale nei confronti dei distributori responsabili del servizio.

Verifiche e ispezioni sugli impianti di produzione di energia elettrica

L'Autorità, nel corso dell'anno 2004, ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione.

Con delibera 22 aprile 2004, n. 60, l'Autorità si è avvalsa della CCSE per la costituzione di un comitato di esperti, composto da rappresentanti del GRTN, della Guardia di Finanza e delle principali istituzioni indipendenti (organismi tecnici e Università), con il compito di predisporre un regolamento da sottoporre alla sua approvazione sia per definire i criteri e le modalità, a integrazione della normativa attualmente esistente, sia per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione e su quelli alimentati da fonti rinnovabili e da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

L'Autorità ha inoltre demandato alla CCSE l'organizzazione della struttura tecnica ispettiva attraverso la quale effettuare le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivati, stabilendo di porre gli oneri sostenuti dalla CCSE per tali verifiche a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Il regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 14 dicembre 2004, n. 215, ha stabilito i criteri di individuazione dei componenti dei nuclei ispettivi (composti da personale della CCSE, da esperti esterni di comprovata esperienza tecnica ed, eventualmente, da personale della Guardia di Finanza) appositamente costituiti dalla CCSE stessa per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi, indicando anche il programma operativo di questi.

Ispezioni sui servizi di distribuzione e vendita di gas

Con la delibera n. 36/04 è stata programmata l'effettuazione di verifiche ispettive nei confronti di soggetti esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas.

Nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2004 sono state eseguite 20 ispezioni con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo d'intesa di cui alla delibera 14 settembre 2001, n. 199, presso 10 imprese di distribuzione e 10 imprese di vendita. Per le imprese di distribuzione tali ispezioni avevano come oggetto la verifica della corretta applicazione della metodologia tariffaria, introdotta dalla delibera n. 237/00.

TAV. 6.3 **SINTESI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE**
aprile-novembre 2004

AZIENDE ISPEZIONATE ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS		
1 grande 7 medie 2 piccole	Verifica della corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera n. 237/00	- Verificata non corretta applicazione della metodologia tariffaria per 1 azienda media - Valutazione in corso per le rimanenti aziende
1 grande	Verifica della corretta applicazione della disciplina della qualità commerciale con riferimento a richieste di prestazioni previste dalla deliberazione n. 47/00 per l'attività di distribuzione	Valutazione in corso
SERVIZIO DI VENDITA GAS		
2 grandi 5 medie 3 piccole	- Verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali dell'attività di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali previste dalla delibera n. 229/01 - Verifica delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03	- Verificata non corretta applicazione delibere per 1 azienda grande e per 1 azienda media - Valutazione in corso per le rimanenti aziende
1 grande	- Verifica della corretta applicazione della disciplina della qualità commerciale con riferimento a richieste di prestazioni previste dalla delibera n. 47/00 per l'attività di vendita e del pagamento ai clienti finali degli indennizzi automatici ricevuti da Italgas - Verifica della trasmissione a Italgas delle richieste di prestazioni previste dalla deliberazione n. 47/00 per l'attività di distribuzione - Verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla deliberazione n. 229/01	Valutazione in corso

(A) Azienda piccola: < 5.000 utenti; azienda media: 5.000-100.000 utenti; azienda grande: > 100.000 utenti.

Gli accertamenti presso le imprese di distribuzione del gas, sono stati realizzati tramite la visione e l'acquisizione di elementi documentali e informativi relativi alla struttura societaria e agli impianti, alla lunghezza delle reti, al numero di clienti serviti, al volume di gas immesso in rete, al volume di gas vettoriato ai clienti, al coefficiente di correzione M, al potere calorifico superiore applicato, alla fatturazione dei corrispettivi, ai versamenti alla CCSE.

Per gli esercenti l'attività di vendita del gas, invece, le ispezioni sono state disposte per rilevare il grado di rispetto della delibera 18 ottobre 2001, n. 229, concernente le condizioni economiche di fornitura ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03. Gli elementi esaminati hanno riguardato la fatturazione, i contratti di fornitura e di vettoriamento del gas, la contabilità analitica e generale, i bilanci, l'attività di lettura, le garanzie richieste.

Relativamente alle ispezioni sugli esercenti l'attività di distribuzione è risultato che Sidigas non ha applicato correttamente la metodologia tariffaria introdotta con la delibera n. 237/00 (si veda il paragrafo "Settore del gas"), mentre per le rimanenti imprese sono ancora in corso le valutazioni da parte dell'Autorità.

Per quello che attiene invece alle società di vendita, le valutazioni conseguenti alle ispezioni sono ancora in corso, eccetto i casi di Con Energia in cui l'ispezione si è rivelata determinante per la chiusura dell'istruttoria formale, e di AMGA Commerciale di Genova in cui le attività ispettive sono state la premessa di un procedimento formale avviato nel febbraio 2005 (si veda il paragrafo "Settore del gas").

Alle ispezioni di cui sopra, come evidenziato nella tavola 6.3, devono aggiungersi quelle effettuate presso le società Italgas S.p.A. e Italgas Più S.p.A. In seguito a segnalazioni ravvisate nel periodo settembre-novembre 2004 da parte di alcuni clienti finali e di qualche associazione di consumatori, nonché a notizie riportate dagli organi di informazione, relative a disservizi in merito a richieste di prestazione inoltrate a Italgas Più, l'Autorità, con delibera 12 novembre 2004, n. 202, ha ritenuto opportuno disporre attività ispettive presso le due società.

I disservizi segnalati dai clienti potevano costituire, infatti, il presupposto per il mancato adempimento della disciplina della qualità commerciale con riferimento alle richieste di prestazioni di cui alle delibere 2 marzo 2000, n. 47 e n. 229/01.

Le risultanze di tali ispezioni sono ancora in fase di valutazione.

SANZIONI

L'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede per l'Autorità la possibilità di irrogare, previo l'accertamento, sanzioni amministrative pecuniarie aventi funzione dissuasiva sulle aziende regolate. Nel periodo compreso tra maggio 2004 e aprile 2005, l'Autorità ha sanzionato le società Con Energia, Metanalpi Valsusa (si veda il paragrafo "Settore del gas") e AMET (si veda il paragrafo "Settore dell'energia elettrica") nonché GNL Italia S.p.A., Compagnia generale metanodotti S.r.L. e Sime S.p.A.

Sanzione a GNL Italia

L'istruttoria nei confronti di GNL Italia si era aperta nel febbraio 2004; nel successivo mese di luglio con delibera n. 120/04 l'Autorità ha ritenuto illegittimo il rifiuto di accesso opposto da GNL Italia alla richiesta formulata da Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Gas Natural) per l'accesso al servizio di rigassificazione continuativo, riscontrando la violazione delle disposizioni in materia stabilite dalla delibera 30 maggio 2001, n. 120. Si è inoltre stabilito che GNL Italia avrebbe dovuto definire procedure trasparenti per l'accesso al servizio di rigassificazione continuativo, e criteri per la risoluzione delle congestioni. Il rifiuto dell'accesso al servizio era stato motivato da GNL Italia con l'indisponibilità dell'impianto, la cui intera capacità continua di rigassificazione su base annua era stata conferita a Eni S.p.A.

A conclusione dell'istruttoria l'Autorità ha comminato una sanzione di 50.000,00 € alla società GNL Italia per avere inizialmente negato alla società Gas Natural l'utilizzo del proprio impianto di Panigaglia, infrastruttura essenziale e unica in Italia a fornire il servizio di rigassificazione per il gas liquefatto importato via nave. La sanzione è stata quantificata a un livello economico minimo rappresentativo in quanto GNL Italia aveva prontamente eseguito le prescrizioni dell'Autorità per l'accesso di terzi al servizio.

Sanzione alla Compagnia generale metanodotti

La prima istruttoria formale nei confronti della Compagnia generale metanodotti in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale è stata avviata nel 2002 (delibera 19 dicembre 2002, n. 218). A chiusura di tale istruttoria (delibera 2 settembre 2003, n. 98) l'Autorità ha ordinato alla Compagnia generale metanodotti di consentire l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito a tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 164/00 e, nella fattispecie, alla società Energas S.r.L.

Con lo stesso provvedimento l'Autorità ha avviato una seconda istruttoria formale nei confronti della Compagnia generale metanodotti, finalizzata all'adozione di una sanzione pecuniaria per violazione della delibera 26 giugno 2002,

n. 122; tale sanzione pari a 45.000,00 € è stata irrogata alla Compagnia generale metanodotti nel maggio 2004 (delibera 25 maggio 2004, n. 76). Essa ha tuttavia richiesto l'annullamento delle delibere n. 98/03 e n. 76/04. Il ricorso è stato parzialmente accolto dal TAR solo relativamente al punto 5) della delibera n. 76/04 (pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria), rigettando quindi il resto e respingendo la domanda di risarcimento danni.

Sanzione a Sime

Con delibera 29 ottobre 2003, n. 125, l'Autorità aveva avviato un'istruttoria formale nei confronti della società Sime di Crema in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 18, comma 5, della delibera n. 122/02.

A chiusura dell'istruttoria formale, con delibera 25 maggio 2004, n. 77, l'Autorità ha ordinato alla società Sime di consentire l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito alla società Dalmine Energie S.p.A. Con il medesimo dispositivo l'Autorità ha inoltre irrogato alla Sime una sanzione pecuniaria di 25.823,00 € per violazione dell'obbligo per l'esercente il servizio di distribuzione di effettuare nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro. In data 20 settembre 2004 Sime ha presentato ricorso al Presidente della Repubblica Italiana per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 77/04.